

Pubblicato il 08/04/2020

Sent. n. 554/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2020, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Francesca Cosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Nicola dell'Alto, in persona del Sindaco Pt non costituito in giudizio;

nei confronti

[omissis] non costituito in giudizio;

per sentire dichiarato il diritto ad ottenere l'accesso ai documenti

del ricorrente nei termini di cui alla richiesta di accesso formale, ai sensi degli artt. 22 ss., l. n. 241/1990 e s.m.i., trasmessa al Comune di san Nicola dell'Alto in data [omissis];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 il dott. Gabriele Serra e trattenuta la causa in decisione su istanza presentata dall'unica parte costituita, ai sensi dell'art. 84, comma 2, primo periodo, d.l. n. 18/2020;

Premesso che:

il ricorrente in data 15.10.2019 ha formulato istanza prot. 2489 al Comune di San Nicola dell'Alto di accesso ai documenti amministrativi, tutti inerenti il fondo, in proprietà alla odierna controinteressata, adiacente al proprio, evidenziando il proprio interesse diretto, concreto ed attuale nella necessità di verificare la regolarità edilizia di vari interventi compiuti dalla controinteressata e consistiti, in sintesi, nell'apertura di un varco nel muro perimetrale, nella realizzazione di opere sul lastrico solare, nella costruzione di terrazzamenti e muretti lungo il confine;

il Comune ha riscontrato la predetta istanza con nota prot. [omissis], consentendo l'accesso a solo parte della documentazione indicata nell'istanza dell'odierno ricorrente, senza specificazione in ordine alle ragioni di tale limitazione ed esibendo altresì alcuni documenti non richiesti;

avverso tale diniego tacito parziale all'accesso ai documenti amministrativi indicati nell'istanza ha proposto ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e art. 116 c.p.a., affinché, previo accertamento del diritto all'accesso a tutti i documenti indicati nell'istanza, venisse ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso entro il termine di trenta giorni e, in difetto, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'amministrazione;

il Comune e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio;

considerato che, per costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, *“il proprietario confinante con l'immobile interessato da attività edilizia assentita dall'Amministrazione è legittimato ad*

accedere alla relativa documentazione anche nell'ipotesi in cui siano scaduti i termini per impugnare il titolo abilitativo e gli interventi in questione siano oggetto di indagine penale” (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 26/03/2018 n. 757); “Il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico - economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza” (T.A.R. Catania, Sez. II, 04/02/2016 n. 374) (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 614; da ultimo cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 gennaio 2020, n. 62);

ritenuto che, nel caso di specie, non risulta alcuna ragione giustificativa rispetto al provvedimento adottato di ostensione solo parziale dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, salvo alcune specifiche indicazioni aggiunte per alcuni documenti di assenza di allegati, e, perciò, sia illegittimo il diniego tacito parziale serbato dal Comune sulla predetta istanza;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere ordinato al Comune di San Nicola dell’Alto di consentire l’accesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ai documenti amministrativi oggetto dell’istanza del [omissis] per i quali l’accesso non è stato già consentito con il provvedimento prot. n. [omissis], decorso inutilmente il quale si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario *ad acta*, avente l’incarico di provvedere all’adempimento in discorso, in danno della P.A. inerte;

ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone l’esibizione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente il [omissis] per i quali l’accesso non è stato già consentito con il provvedimento prot. n. [omissis];

Condanna il comune di San Nicola dell’Alto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di € 600,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 25 del 2020, con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Martina Arrivi, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO